ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5510 del 23/10/2023
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: BORGO TOSSIGNANO (BO) CORSO D'ACQUA: FIUME SANTERNO TITOLARE: AZ. AGR. LELLI DI LELLI STEFANO CODICE PRATICA N. BO22A0044
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5706 del 20/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: BORGO TOSSIGNANO (BO)

CORSO D'ACQUA: FIUME SANTERNO

TITOLARE: AZ. AGR. LELLI DI LELLI STEFANO

CODICE PRATICA N. BO22A0044

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 126/2021 di rinnovo dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- Delibera n. 4/2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 – 2027, reso attuativo dal Decreto del Segretario generale n. 94/2022 della medesima Autorità di bacino, in attesa dell'approvazione definitiva del Piano;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la determinazione regionale n. 10678 del 21/10/2009 di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, rilasciata alla Ditta **LELLI ALFREDO** C.F.: LLLLRD43L24D613Q:

- mediante motopompa mobile carrellata di potenza di 100 Cv con tubo di pescaggio di 120 mm di diametro collocata sulla sponda destra del Fiume Santerno in comune di Borgo Tossignano (BO), Loc. Marcina-Pratolino, su area demaniale antistante il terreno censito nel NCT del medesimo comune al Foglio 4 mappale 463;

- con una portata massima di 5 l/s per complessivi 15.000 mc/anno, per l' irrigazione agricola di 6 ha di terreno occupati da colture a kiwi e kaki, con scadenza il 31/12/2015 (procedimento BO01A3360);

richiamata inoltre la determinazione n. 1058 del 03/03/2022 di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Inferno o Maggiore ad uso agricolo irriguo, con una portata media di 0,17 l/s per caduta naturale con immissione nell'invaso aziendale, per un volume annuo massimo di prelievo di 5.625 mc, rilasciata alla Ditta LELLI ALFREDO C.F.: LLLLRD43L24D613Q e successivamente volturata ad Az. Agr. Lelli di Lelli Stefano C.F.: LLLSFN74C03E289E con determinazione n. 5151 del 07/10/2022 (pratica BO01A3361/22CT);

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/102584 del 21/06/2022 con cui viene richiesto dalla **Az. Agr. Lelli di Lelli Stefano** C.F.: LLLSFN74C03E289E, il **rinnovo con cambio titolarità della concessione sopra richiamata**

vista la comunicazione assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/120197 del 20/07/2022, con cui il concessionario:

- ha richiesto l'aumento del volume di prelievo a 31.320 mc/a;

- ha richiesto l'aumento della portata massima di prelievo a 20 l/s;

- ha dichiarato che l'approvvigionamento idrico è integrato tramite il prelievo da un invaso di stoccaggio di 5625 mc alimentato dal Rio Maggiore o Rio Inferno per complessivi 5625 mc/a nel solo periodo invernale/primaverile, autorizzato con la Determina n. 1058 del 03/03/2022 (pratica BO01A3361/15RN01);

considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono variati per:

- diminuzione in 4,66 ha dell'estensione dei terreni occupati da colture a ciliegio per 0,19 ha, a kaki per 0,79 ha e a kiwi per 3,67 ha,

- aumento del prelievo a 31.320 mc/a riferito ai soli quantitativi provenienti dal F. Santerno;

- aumento della portata massima di prelievo a 20 l/s;

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione con varianti, ai sensi degli art.li 27 e 31 del RR n. 41/2001 e dato che l'istanza di rinnovo è stata presentata oltre i termini, è soggetta alla disciplina prevista per il rilascio di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è assimilabile a *"Irrigazione agricola"* ai sensi dell'art. 152 comma 1, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR del 30 luglio 2007 n. 1991;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 272 in data 14/09/2022 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto:

- della valutazione di incidenza ambientale e del Nulla Osta dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna**, acquisito agli atti in data 12/09/2022, con Prot. n. PG/2022/148420, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

- del parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale acquisito agli atti in data 15/09/2022 con Prot. n. PG/2022/151218, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2022/133450 in data 11/08/2022 all'Ente Città

Metropolitana di Bologna, che pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 03/07/2023 con il prot. n. PG/2023/115291, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

verificato che i quantitativi richiesti **sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016; per cui i fabbisogni previsti per l'irrigazione di 4,66 ha di terreni occupati da colture a Kiwi sono pari a 27.882 mc/a;

valutato che sulla base delle fonti di approvvigionamento idrico disponibili, il prelievo dal fiume Santerno può essere concesso solo per un volume di **22.257 mc/a**, in considerazione dell'approvvigionamento irriguo per i medesimi terreni dal Rio Maggiore e relativo stoccaggio nell'invaso di 5625 mc/a;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 (allegati A-C) e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico superficiale "Fiume Santerno – Sez. Borgo Tossignano" codice IT080622000000003_4ER, con stato ecologico *Sufficiente*, in condizioni di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po *"Direttiva Derivazioni"* la derivazione non comporta un rischio ambientale nel corpo idrico di interesse per impatto *lieve* e pertanto è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda di rinnovo può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui si richiamano in particolare:

- *la riduzione del prelievo da rilasciare in concessione a 22.257 mc/anno;*

- *la messa in opera del sistema di pescaggio dal Fiume Santerno, dal 1 maggio al 30 settembre, con rimozione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi;*

- *la derivazione superficiale dal Fiume Santerno potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione in oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio – settembre) di* ***0,55 m3/s*** *e invernale (ottobre – aprile) di* ***0,70 m3/s;***

- *deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;*

considerato che, ai fini del calcolo annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a "*irrigazione agricola*", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € 195,00;

- del canone di concessione per l'anno 2023 pari a € 136,35;

- dei canoni pregressi e indennizzi per l'utilizzo della risorsa idrica senza titolo per gli anni 2016 - 2022, per un importo complessivo pari ad € 616,74;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo con varianti sostanziali della concessione rilasciata, alle condizioni stabilite nel presente atto;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/179067 del 20/10/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla **Az. Agr. Lelli di Lelli Stefano** C.F.: LLLSFN74C03E289E, **a concessione a derivare acqua pubblica superficiale**, in comune di Borgo Tossignano (BO), mediante motopompa mobile collocata nella sponda destra del fiume Santerno, Sez. Borgo Tossignano, sui terreni demaniali identificati catastalmente al Foglio 4 antistante mappale 463, ad uso irrigazione agricola, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con una portata massima di **20 l/s** e un volume annuo massimo di **22.257 mc/anno**;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2032.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a

questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione sono contenute:

- nella Valutazione di incidenza ambientale e del Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, acquisita agli atti in data 12/09/2022, con Prot. n. PG/2022/148420, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni;

tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**)

4) di stabilire che il canone annuale per l'uso assimilabile a "*irrigazione agricola*", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in **€ 131,42= per l'anno 2023**, a cui sono aggiunti **gli interessi legali** dovuti alla data odierna per un totale di **€ 136,35, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di dare atto che il Concessionario **ha corrisposto i canoni pregressi e gli indennizzi** per l'utilizzo della risorsa senza titolo **per gli anni 2016 – 2022** così come quantificati ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009 per un totale di **€ 616,74, importo versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito *payer.lepida.it* (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 ed ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65= in sede di determinazione n. 10678 del 21/10/2009 (pratica BO01A3360),

per un importo aggiuntivo di € 198,35=; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di inviare la presente determinazione, per gli aspetti di competenza, a:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e da sorgente rilasciata alla **Az. Agr. Lelli di Lelli Stefano** C.F.: LLLSFN74C03E289E.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo avviene dal corpo idrico fluviale "Fiume Santerno – Sez. Borgo Tossignano" codice IT080622000000003_4ER , ai sensi della 2067/2015 (allegati AC) e 2293/2021, nel punto di coordinate geografiche UTMRER X: 705973 Y: 905691, in area demaniale antistante il terreno individuato nel Foglio 4 mappale 463 del NCT del comune di Borgo Tossignano (BO), in corrispondenza della sponda destra del Fiume Santerno, così come indicato nella planimetria catastale agli atti

L'opera di presa è costituita da una motopompa mobile di potenza non superiore a 100 Cv, regolata alla massima portata di esercizio di 20 l/s con un tubo di pescaggio del diametro di 120 mm;

il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **20 l/s** per complessivi **22.257 mc/anno;**

la risorsa è utilizzata per irrigazione agricola di un terreno di 4,66 ha, occupato da colture a kiwi a ciliegio per 0,19 ha e a kaki per 0,79 haper 3,67 ha,. Tale uso è assimilabile all'uso "*irrigazione agricola*", di cui all'art. 152, comma 1, lett. a), della L.R. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

E' presente come ulteriore fonte di approvvigionamento il prelievo da un invaso di stoccaggio di 5625 mc alimentato dal Rio Maggiore o Rio Inferno per complessivi 5625 mc/a nel solo periodo invernale/primaverile con chiusura della derivazione entro il 30 aprile, concessa con determinazione n. 1058 del 03/03/2022, volturata con successiva determinazione n. 5151 del 07/10/2022 (pratiche BO01A3361/15RN01 e BO01A3361/22CT).

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi

comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione **dal F. Santerno** potrà essere esercitata nel periodo **dal 1 maggio al 30 settembre**, con disattivazione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

La derivazione dal F. Santerno potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di **0,55 m3/s** e invernale (ottobre-aprile) di **0,70 m3/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi annualmente al Servizio scrivente.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

• nella Valutazione di incidenza ambientale e del Nulla Osta dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna**, acquisito agli atti in data 12/09/2022, con Prot. n. PG/2022/148420 e trasmesso in allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1).**

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche,

modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2032.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2032**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi del'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare**, **sospendere** o **revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il

presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.